Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 307

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 8 novembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Trentino Alto-Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 14 luglio 1980.

Rinnovo della commissione tecnica per i mangimi presso il Ministero della sanità.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto l'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, che prevede una commissione tecnica per i mangimi presso il Ministero della sanità con compiti consultivi;

Viste le designazioni formulate dal Ministero delle finanze, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dall'Istituto superiore di sanità, dalle associazioni nazionali di tutela e di vigilanza delle cooperative più rappresentative, nonché dalle associazioni nazionali rappresentative per le categorie degli allevatori, dei coltivatori diretti e dei mezzadri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Decreta:

Art. 1.

La commissione tecnica per i mangimi presso il Ministero della sanità, prevista dall'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modifiche, per il periodo 1° gennaio 1981-31 dicembre 1984 è composta come segue:

Presidente:

Mattioli prof. Angelo, vice direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità.

Membri:

Galeota dott. Enrico, primo dirigente veterinario del Ministero della sanità;

Bellomonte dott. Guido, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

Macrì dott. Agostino, rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

Giannessi dott. Piero, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Ilardi dott. Salvatore, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Centioli dott. Livio, rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Soriani dott.ssa Elsa, chimico capo aggiunto del Ministero delle finanze;

Borghese dott. Antonio, rappresentante degli istituti di sperimentazione zootecnica;

Aleandri prof. Mariano, rappresentante degli istituti zooprofilattici;

Di Chio dott. Vincenzo, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

Forte dott. Giuseppe, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati;

Romiti prof. Raffaello, rappresentante della Lega nazionale cooperative e mutue;

Mondini prof. Silvestro, rappresentante dell'Associazione generale cooperative italiane;

Coli dott. Alberto, rappresentante della Confederazione cooperative italiane;

Mazziotti di Celso prof. Pietro, rappresentante dell'Associazione italiana allevatori;

Aghina prof. Cesare, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Viali dott. Giorgio, rappresentante della Confederazione nazionale coltivatori diretti;

Giudice dott. Giovanni, rappresentante dei mezzadri.

Membri supplenti:

Cozzi dott.ssa Wanda, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dottor Giannessi Piero;

Pisano dott.ssa Giuseppa, rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in assenza del dottor Ilardi Salvatore;

Carlotti dott. Roberto, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati, in assenza del dott. Di Chio Vincenzo;

Salvo di Pietraganzili dott. Narciso, rappresentante delle organizzazioni dei produttori ed importatori di integratori e di mangimi integrati, in assenza del dott. Forte Giuseppe.

Art. 2.

Ai componenti la commissione sarà corrisposto il gettone di presenza previsto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e successive modifiche.

Ai medesimi, residenti fuori Roma ed estranei all'amministrazione dello Stato, sarà, inoltre, corrisposto il trattamento economico di missione dovuto ai funzionari dello Stato che rivestono la qualifica di primo dirigente (parametro 530), mentre ai componenti che risiedono fuori Roma e siano funzionari statali, verrà corrisposto il trattamento economico di missione previsto per la qualifica da essi rivestita.

Art. 3.

Per i componenti della predetta commissione all'atto della liquidazione del gettone di presenza di cui all'articolo precedente saranno osservate le norme sancite dall'art. 50 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Le spese relative ai gettoni di presenza e quelle relative al trattamento economico di missione graveranno sul cap. 1093 del bilancio del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1981 e sui corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 14 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

Registrato alla Corte dei conti, addì **13** *ottobre* **1980**
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* **8**

(10056)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Normanno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979, 29 settembre 1979, 25 ottobre 1979, 8 gennaio 1980, 22 marzo 1980 e 23 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 24 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro di Normanno (Cosenza), è prolungata al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10010)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baitex di Balasco Ida, in Busto Arsizio, stabilimento in Briona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baitex di Balasco Ida, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Briona (Novara);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baitex di Balasco Ida, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento in Briona (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 febbraio 1980 al 24 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10015)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979, 18 giugno 1980, 19 giugno 1980 e 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata al 6 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10007)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 9 marzo 1979, 7 luglio 1979, 18 giugno 1980, 19 giugno 1980, 20 giugno 1980 e 8 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 luglio 1978 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cavel - Industrie associate cavi elettrici, in liquidazione, sede amministrativa di Milano e stabilimenti di Limbiate e Gorgonzola (Milano), è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10008)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus, in Lastra a Signa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze);

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 2 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze), è prolungata al 2 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10003)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica, in Ercolano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979, e 29 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10001)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoràtori dipendenti dalla S.p.a. Roj Ski, in Mori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roj Ski di Mori (Trento);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 7 settembre 1979, 9 settembre 1979, 6 marzo 1980 e 7 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 all'11 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dala S.p.a. Roj Ski di Mori (Trento), è prolungata all'11 agosto 1980;

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10005)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Nomina di un revisore ufficiale dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto l'art. 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1937, n. 517;

Visto il decreto ministeriale 11 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 stesso mese, con il quale si è provveduto alla nomina dei revisori ufficiali dei conti sulla base delle proposte rassegnate — per la prima sessione ordinaria del 1979 — dalla commissione centrale istituita a norma dello stesso art. 11;

Rilevato che nell'elenco allegato al predetto decreto ministeriale 11 giugno 1980 non è compreso il nominativo del dott. Paolo Lenzi, perché l'istanza del medesimo, ritualmente presentata, non fu ritenuta accoglibile per effetto del parere negativo espresso dalla commissione centrale;

Considerato che detto parere era esclusivamente fondato sulle iscrizioni esistenti in un certificato del casellario giudiziale rilasciato al nome di Lanzi Paolo e non Lenzi Paolo e che a carico di quest'ultimo nulla risulta al competente casellario;

Visto il nuovo parere manifestato dalla menzionata commissione centrale che — a seguito del riesame degli atti — si è espressa favorevolmente, nella seduta del 14 ottobre 1980, in ordine alla iscrizione del dott. Lenzi nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti;

Ritenuto che, in conformità di tale parere, deve procedersi alla integrazione del citato decreto con l'inserimento del Lenzi nell'elenco suddetto;

Decreta:

Il nominativo di Lenzi Paolo, nato a Roma il 7 giugno 1945 ed ivi residente — iscritto nell'albo dei dottori commercialisti —, è inserito nell'elenco dei revisori ufficiali dei conti nominati nella prima sessione ordinaria del 1979, allegato al decreto ministeriale 11 giugno 1980.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: GARGANI

(10055)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano con sede in Milano ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente e al vice presidente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980 con il quale, su proposta del Ministro del tesoro, è stato nominato il presidente e confermato il vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente del menzionato Monte;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente del Monte di credito su pegno di Milano - Banca del monte di Milano viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 110 mila lorde;

vice presidente: lire 90 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9956)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.
Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Banca del monte di Bologna e Ravenna.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Banca del monte di Bologna e Ravenna, con sede in Bologna ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente ed al vice presidente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 luglio 1980, con il quale, su proposta del Ministro del tesoro, sono stati nominati il presidente ed il vice presidente della Banca del monte di Bologna e Ravenna;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata banca;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Banca del monte di Bologna e Ravenna, viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 140 mila lorde;
vice presidente: lire 115 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni, nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9952)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed i vice presidenti della Cassa di risparmio di Cuneo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Cuneo, con sede in Cuneo, ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente e ai vice presidenti;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale sono stati confermati il presidente ed i vice presidenti della Cassa di risparmio di Cuneo;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed i vice presidenti della Cassa di risparmio di Cuneo viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 140 mila lorde;
vice presidenti: lire 115 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9954)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il vice presidente della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti ed in particolare l'art. 9 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente e al vice presidente;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale è stato nominato il vice presidente della Cassa di risparmio di Asti;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica » usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978 deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il vice presidente della Cassa di risparmio di Asti viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, in lire 90 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9955)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica, in Ercolano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 16 novembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 16 novembre 1979, 29 marzo 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 settembre 1979 al 7 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parare dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tecnografica di Ercolano (Napoli), è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10002)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roj Ski, in Mori.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Roj Ski di Mori (Trento);

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 7 settembre 1979, 9 settembre 1979, 6 marzo 1980, 7 marzo 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 novembre 1978 all'11 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parare dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roj Ski di Mori (Trento), è prolungata al 9 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10006)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici ed, in particolare, l'art. 11 il quale stabilisce che le indennità di carica previste per i presidenti ed i vice presidenti di istituti e di enti pubblici sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione;

Visto il testo unico delle leggi sulle casse di risparmio e sui monti di pietà di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi e depositi di Prato, con sede in Prato, ed in particolare l'art. 18 che disciplina i casi in cui può essere corrisposta, tra gli altri, una medaglia di presenza al presidente e al vice presidente;

Visto il proprio decreto in data 28 luglio 1980, con il quale sono stati confermati il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato;

Avuto presente che la espressione « indennità di carica », usata dal legislatore all'art. 11 della citata legge n. 14/1978, deve intendersi riferita ad ogni somma di denaro avente natura di emolumento e quindi anche a quelle corrisposte a titolo di medaglia di presenza;

Considerato che occorre pertanto procedere alla determinazione della misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della menzionata Cassa;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la misura della medaglia di presenza per il presidente ed il vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato viene determinata, a decorrere dalla data della relativa nomina, come segue:

presidente: lire 140 mila lorde;

vice presidente: lire 115 mila lorde.

La medaglia di presenza spetta per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato, di commissioni di sconto e di eventuali altre commissioni nonché per lo svolgimento di funzioni inerenti alle esigenze di servizio previste dai regolamenti interni.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: PANDOLFI

(9953)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad, in Milano, stabilimento di Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ideal Rad con sede in Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima con sede in Milano, stabilimento di Brescia;

Visti i decreti ministeriali 15 marzo 1979, 13 settembre 1979, 14 settembre 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 1° giugno 1980;

Vista la delibera del CIPI del 9 ottobre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri 6 mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ideal Rad con sede in Milano, stabilimento di Brescia, ora S.p.a. Ideal Clima, con sede in Milano, stabilimento di Brescia, è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10014)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas, in S. Arpino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1979, 13 luglio 1979, 1° settembre 1979, 7 marzo 1980, 17 maggio 1980 e 19 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 settembre 1978 al 1° giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Maglificio Legas di S. Arpino (Caserta), è prolungata al 31 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10017)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus, in Lastra a Signa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1980 e 16 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 giugno 1979 al 2 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alfa Columbus di Lastra a Signa (Firenze), è prolungata al 1° giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10004)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral Umbria, in Nocera Umbra.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mineral Umbria di Nocera Umbra (Perugia);

Visti i decreti ministeriali 16 giugno 1979 e 3 aprile 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 marzo 1979 al 9 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mineral Umbria di Nocera Umbra (Perugia), è prolungata al 9 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interéssati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10013)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 14 dicembre 1979, 29 marzo 1980, 24 maggio 1980 e 1° agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1979 al 28 settembre 1980.

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cartoplastica meridionale, stabilimento di Casoria (Napoli), è prolungata al 28 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10011)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino;

Visti i decreti ministeriali 20 agosto 1979, 18 ottobre 1979, 15 dicembre 1979, 5 agosto 1980 e 9 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 28 gennaio 1979 al 27 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede e stabilimento in Torino. è prolungata al 26 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10016)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, in Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1979, 13 giugno 1979, 27 settembre 1979, 29 dicembre 1979, 28 marzo 1980 e 8 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 13 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata al 12 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia e Corciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(10018)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1980.

Integrazione del comitato consultivo in materia di gestione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
PRESIDENTE DELL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO

Visto il decreto n. 6464 del 26 maggio 1980, con il quale è stato costituito presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., il « comitato consultivo » in materia di gestione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva;

Considerata la necessità di avvalersi della collaborazione di esperti qualificati in rappresentanza delle organizzazioni professionali più rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato consultivo in materia di gestione dell'aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva, costituito presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., è integrato dai sottoelencati esperti:

Leonardo dott. Maurizio, Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

Donati dott. Mario, Confederazione italiana coltivatori;

Massini Ionio, Confederazione nazionale coltivatori diretti.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1980

Il Ministro-Presidente: MARCORA

(9896)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1980, 3 aprile 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani, è prolungata all'8 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(9999)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Diemme, in S. Felice di Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 agosto 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Confezioni Diemme di S. Felice di Pistoia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Diemme di S. Felice di Pistoia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 marzo 1980 al 14 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10019)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 5 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani;

Visti i decreti ministeriali 25 gennaio 1980, 3 aprile 1980, 24 maggio 1980 e 18 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 giugno 1979 all'8 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Talco e grafite Val Chisone, filiale di Orani, è prolungata al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10000)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1980.

Aumento della misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 45, ultimo comma, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e modificata, fra l'altro, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1969, n. 1214;

Visto l'art. 2, punto IV, lettera *A*, del decreto ministeriale 15 luglio 1980, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1980, concernente modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato, per effetto del quale la misura delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria viene elevata a lire centosessantacinque per quintale indivisibile, col minimo di lire quattrocentoquaranta per ogni 24 ore indivisibili;

Visto il proprio decreto 31 gennaio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 14 febbraio 1980, con il quale il diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana è stato elevato a lire centocinquanta per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale, con un minimo di lire quattrocento;

Ritenuta la necessità di adeguare la misura del diritto di magazzinaggio dovuto per la giacenza di merci nei magazzini delle dogane a quella delle tasse di sosta relative alle merci giacenti nei locali ed aree di pertinenza dell'amministrazione ferroviaria risultante dal citato decreto ministeriale del 15 luglio 1980;

Decreta:

Art.1.

L'art. 1, unico comma, del decreto ministeriale 31 gennaio 1980 è sostituito dal seguente:

« E' elevata a lire centosessantacinque per ogni giorno di giacenza e per ogni quintale o frazione di quintale la misura del diritto di magazzinaggio per le merci in temporanea custodia o sotto diretta custodia della dogana, indicata nell'art. 45, commi primo e secondo, delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni.

E' altresì elevato a lire quattrocentoquaranta l'importo minimo del diritto di magazzinaggio anzidetto, indicato nel quarto comma dello stesso art. 45 ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, addì 24 ottobre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10054)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim, in Rivoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino);

Visti i decreti ministeriali 27 luglio 1979, 29 settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 5 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 febbraio 1979 al 10 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rexim di Rivoli (Torino), è prolungata al 10 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(10012)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Integrazione della composizione del primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 21 luglio 1979, n. 177, con la quale è stato istituito il comune di Priolo Gargallo comprendente i territori delle frazioni di Priolo Gar-

gallo già appartenenti al comune di Siracusa e i territori delle frazioni di San Focà già appartenenti al comune di Melilli;

Considerato che lo stesso comune di Priolo Gargallo — per essere formato da territori provenienti dai comuni di Siracusa e Melilli, appartenenti al primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Siracusa — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3607 del 14 ottobre 1980, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Priolo Gargallo è inserito nel primo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Siracusa, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dieci comuni:

Augusta, Canicattini Bagni, Carlentini, Floridia, Francoforte, Lentini, Melilli, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino.

Sede della commissione: Siracusa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10107)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1980.

Integrazione della composizione del terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Siracusa.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 1° marzo 1975, n. 1, con la quale è stato istituito il comune di Portopalo di Capo Passero comprendente i territori della frazione di Portopalo già appartenenti al comune di Pachino;

Considerato che lo stesso comune di Portopalo di Capo Passero — per essere formato da territori provenienti dal comune di Pachino, appartenente al terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Siracusa — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3608 del 14 ottobre 1980, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Portopalo di Capo Passero è inserito nel terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Siracusa, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti cinque comuni:

Avola, Noto, Pachino, Portopalo di Capo Passero, Rosolini.

Sede della commissione: Avola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(10108)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1980.

Nomina del comitato di sorveglianza delle S.p.a. Ircesi, Sofir, Baia S. Anna, Residence Villa Pamphili, Immobiliare GM2, A.CO.I., in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro, in data 16 ottobre 1980 e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 24 ottobre 1980, con cui sono poste in amministrazione straordinaria le S.p.a. Ircesi, Sofir, Baia S. Anna, Residence Villa Pamphili, Immobiliare GM2, A.CO.I., con sedi in Roma, via Pio IV n. 6, quali società collegate alla Genghini S.p.a., posta in amministrazione straordinaria con decreto 19 settembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 settembre 1980;

Visto il decreto in data 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 ottobre 1980, con il quale ai sensi della richiamata legge 3 aprile 1979, n. 95, è nominato il comitato di sorveglianza nei confronti della S.p.a. Genghini;

Visto l'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito in legge 3 aprile 1979, n. 95 e l'art. 198, primo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, stante il collegamento di cui al citato art. 3, primo comma, con la Genghini S.p.a., delle S.p.a. Ircesi, Sofir, Baia S. Anna, Residence Villa Pamphili, Immobiliare GM2, A.CO.I., deve farsi luogo, per queste ultime, alla nomina dello stesso comitato di sorveglianza di cui sopra, che non vi è motivo di integrare ulteriormente;

Decreta:

Articolo unico

Il comitato di sorveglianza della Genghini S.p.a., istituito con decreto 16 ottobre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 22 ottobre 1980, è preposto, con la stessa composizione, alla procedura di amministrazione straordinaria delle S.p.a. Ircesi, Sofir, Baia S. Anna, Residence Villa Pamphili, Immobiliare GM2, A.CO.I., citate nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1980

Il Ministro: BISAGLIA

(10110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Conferimento di diploma al merito della redenzione sociale

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto 19 ottobre 1922, n. 1440, il regio decreto 28 giugno 1923, n. 1890 e la legge 11 maggio 1951, n. 375;

Considerato che il dott. Girolamo Minervini, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, nell'esercizio delle funzioni svolte presso la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, dapprima come direttore dell'ufficio del personale militare e successivamente come capo della segreteria, ha dato costanti prove di rara competenza e profonda sensibilità ai problemi rieducativi della pena, presupposto indispensabile per il recupero sociale dei detenuti; che, con il suo temperamento versatile e con le sue doti di ottimo organizzatore, si è sempre appassionatamente prodigato perché fossero rispettati ed attuati i principi innovatori della riforma penitenziaria di cui era un convinto sostenitore; che si è particolarmente distinto nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali ponendo in luce una profonda preparazione non disgiunta da un vivo senso di umanità;

Ritenuto, quindi, che il dott. Girolamo Minervini, per le sue indiscusse doti umane e professionali manifestate nell'espletamento sia delle delicate funzioni di magistrato sia di quelle relative ai compiti amministrativi affidatigli presso la Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, si è distinto in modo eminente nello svolgere opera per l'emenda, la rieducazione e la riabilitazione dei detenuti;

Conferisce

il diploma di primo grado al merito della redenzione sociale al dott. Girolamo Minervini, magistrato di Cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori.

Roma, addì 24 settembre 1980

Il Ministro: MORLINO

(10061)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Jesi

Con decreto 4 settembre 1980, n. 1467, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno del fosso Acquaticcio, segnato nel catasto del comune di Jesi (Ancona) al foglio n. IV, mappale 514½C, della superficie di mq 66, ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 17 gennaio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Ancona, estratto di mappa che fa parte integrante del citato decreto.

(9642)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Seriate

Con decreto 4 settembre 1980, n. 1470, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni ex alveo del fiume Serio, in comune di Seriate (Bergamo) segnati nel catasto del comune medesimo all'allegato H, dei fogli 4 e 8, mappali 1338½ (mq 330) e 1338⅓ (mq 150) della superficie complessiva di mq 480 ed indicato nelle planimetrie rilasciate il 29 maggio 1978, in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo, planimetrie che fanno parte integrante del citato decreto.

(9641)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile « Regionale sarda », in Sassari, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, il dott. Francesco Faedda è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile « Regionale sarda », in Sassari, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 6 maggio 1976, in sostituzione del sig. Carlo Cossu, dimissionario.

(9643)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperativa operaia di consumo », in Orbassano.

Con decreto ministeriale 3 ottobre 1980, il dott. Mario Fantozzi è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Cooperativa operaia di consumo », in Orbassano (Torino), sciolta ex art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 21 marzo 1980, in sostituzione del rag. Pier Giuseppe Gariglio.

(9644)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevute di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 10

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 660 Mod. 241 D.P. — Data: 24 novembre 1978. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Napoli. — Intestazione: Cicala Maria Grazia, nata a Giugliano in Campania il 10 gennaio 1923. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 1. — Capitale: L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9938)

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 11

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 241 D.P. — Data: 30 maggio 1979. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Cosenza. — Intestazione: Chimenti Maria ved. Bisciglia, nata a S. Benedetto Ullano (Cosenza) il 13 ottobre 1911. — Titoli del debito pubblico: nominativi 1. — Capitale: L. 112.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(10128)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A.

La prova scritta del concorso, per esami, a ottocentoquarantatre posti di coadiutore meccanografo nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli uffici I.V.A., bandito con decreto ministeriale 30 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 18 agosto 1980, avrà luogo il giorno 17 aprile 1981, alle ore otto, presso le sedi e i locali seguenti:

Agrigento: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di Finanza di Agrigento, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale «Fodera», quadrivio Spinasanta, Agrigento, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G;

presso l'istituto magistrale «Politi», via Acrone n. 2, Agrigento, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, K, J, I, L, M, N, O;

presso la scuola media «Pirandello», via Acrone n. 2, Agrigento, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Ancona: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Marche, secondo la seguente ripartizione:

presso la facoltà di medicina, via Grotte di Posatora, Ancona, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, V, Z;

presso la facoltà di ingegneria, via della Montagnola, Ancona, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, Y.

Bari: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Bari, Lecce e Taranto, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico industriale statale «G. Marconi», piazzale Poerio, Bari, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Bari, il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, O, Q, U, Z;

presso la scuola media «G. Carducci», via San Francesco d'Assisi n. 63, Bari, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Bari, il cui cognome inizia con le lettere: E, G;

presso la scuola media «G. Pascoli», via Pizzoli, 58, Bari, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Bari, il cui cognome inizia con la lettera M;

presso la scuola media «A. d'Aosta», via Oberdan, 8, Bari, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Bari, il cui cognome inizia con le lettere: L, P, F, H, K, J, I;

presso il liceo ginnasio «O. Flacco», via Pizzoli, 58, Bari, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Bari, il cui cognome inizia con le lettere: S, N, T, V, W, X, Y;

presso la scuola media «Melo da Bari», via Maggiore Turitto, Bari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Taranto;

presso la scuola media «S. Quasimodo», via Napoli n. 263/*C*, Bari, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Lecce, il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E;

presso l'istituto commerciale «G. Cesare», viale Einaudi, Bari, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Lecce, il cui cognome inizia con le lettere: F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Bologna: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media «Irnerio», via Finelli, 2, Bologna, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Parma e Reggio Emilia;

presso la scuola media «G. B. Gandino», via Graziano, 8, Bologna, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Ferrara e Piacenza;

presso la scuola media «Zanotti», via Calori, 8, Bologna, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Bologna e Modena.

Brindisi: presso l'istituto magistrale statale, via Achille Grandi, Brindisi, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Brindisi.

Cagliari: presso il liceo ginnasio «Siotto Pintor», via Trento, 103, Cagliari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Cagliari e Oristano.

Caltanissetta: presso l'istituto «Mario Rapisardi», via Regina Margherita, Caltanissetta, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Caltanissetta.

Campobasso: presso la scuola media «Montini», via Scarano, Campobasso, per *tutti i candidati che hanno prodotto* la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Molise.

Catania: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Catania, secondo la seguente ripartizione:

presso il circolo didattico «Filippo Corridoni», via Maratona n. 2, Catania, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F;

presso il liceo «Mario Cutelli», via Firenze n. 202, Catania, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: G, H, K, J, I, L, M, N, O;

presso la scuola media statale «Antonio Meucci», via Sabato Martelli Castaldi, Catania, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Catanzaro: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Catanzaro, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola media statale «Chimirri», via Marincola Pistoia, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F;

presso la scuola media statale «Mazzini», via Maddalena, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: G, H, K, J, I, L, M, N, O;

presso l'istituto tecnico industriale statale «Scalfaro», piazza Matteotti, Catanzaro, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Cosenza: presso l'istituto magistrale «Lucrezia della Valle», piazza Amendola, Cosenza, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Cosenza.

Enna: presso l'istituto tecnico commerciale e per geometri «Duca d'Aosta», viale Diaz n. 29, Enna, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Enna.

Firenze: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Firenze, Arezzo e Pistoia, secondo la seguente ripartizione:

presso l'intendenza di finanza, via del Pratello n. 6, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Pistoia;

presso la facoltà d'ingegneria, viale Morgagni n. 44, Firenze, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Arezzo, e per i candidati che l'hanno prodotta all'intendenza di finanza di Firenze, il cui cognome inizia con le lettere: M, P, S;

presso l'istituto di patologia generale, viale Morgagni n. 48/B, Firenze, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Firenze, il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F;

presso il C.T.O., largo Palagi n. 1, Firenze, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Firenze, il cui cognome inizia con le lettere: G, H, K, J, I, L, N, O, Q, R, T, U, V, W, X, Y, Z.

Foggia: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Foggia, secondo la seguente ripartizione:

presso la scuola statale « Saverio Altamura », rione Candelaro, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I;

presso l'istituto commerciale mercantile « Giannone », viale Ofanto, Foggia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Forlì: presso l'istituto tecnico industriale, viale della Libertà n. 14, Forlì, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Forlì e Ravenna.

Genova: presso la Fiera del Mare, facoltà di ingegneria, padiglione D, Genova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Genova.

Imperia: presso l'istituto tecnico statale commerciale e per geometri « G. Ruffini », via Terre Bianche, Imperia-Porto Maurizio, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Imperia.

L'Aquila: presso la facoltà di ingegneria, Monteluco di Roio, L'Aquila, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza de L'Aquila.

La Spezia: presso l'istituto tecnico commerciale « Bragarina », via Bragarina, La Spezia, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alla intendenza di finanza di La Spezia.

Livorno: presso l'istituto tecnico industriale, via Galileo Galilei n. 18, Livorno, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Livorno e Grosseto.

Messina: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Messina, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale « Ainis », via Antonello Freri, provinciale Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C;

presso il liceo scientifico « Seguenza », via Santagostino n. 1, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: D, E, F, G, H, K, J, I;

presso il liceo classico « Maurolico », corso Cavour, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, M, N, O, P, Q;

presso il liceo scientifico « Archimede », stabile ex Cappellini, viale Regina Margherita, Messina, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Milano: presso il Politecnico di Milano, via Bonardi n. 9, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Lombardia.

Napoli: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Campania, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo uffici finanziari, via Diaz n. 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera I;

presso il palazzo Fondi, via Medina n. 24, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera V;

presso il Politecnico, facoltà di ingegneria, piazzale Tecchio, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera S;

presso il Politecnico, biennio, via Claudio n. 2, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: N, R;

presso l'istituto tecnico industriale « E. Fermi », corso Malta n. 141, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera D;

presso l'istituto professionale di Stato « Salvator Rosa », piazza Cavour n. 25, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: E, F, O;

presso l'istituto salesiani « Menichini », via Don Bosco n. 8, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: G, Z;

presso l'istituto tecnico commerciale « Armando Diaz », via Tribunali n. 370, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera A;

presso l'istituto magistrale statale « Pasquale Villari », via Rimini n. 2, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera P;

presso l'istituto tecnico per geometri « Gian Battista della Porta », via Foria n. 65, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: L, Q;

presso l'istituto magistrale statale « Tommaso Campanella », via S. Giovanni a Carbonara n. 111, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera B;

presso la Fiera d'Oltremare, viale Kennedy, primo varco, padiglione 3, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C, da Cacace Anna Maria a Cetta Giuseppina;

presso la Fiera d'Oltremare, viale Kennedy, primo varco, padiglione 4, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera C, da Chiagano Angelo a Cutrufi Silvia;

presso la Fiera d'Oltremare, viale Kennedy, primo varco, padiglione Emiro, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con la lettera M;

presso la scuola media « Benedetto Croce », via Annibale De Gasperis n. 11, Napoli, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: H, J, K, T, U, W, X, Y.

Padova: presso l'istituto tecnico industriale « Marconi », viale Manzoni n. 80, Padova, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Padova e Rovigo.

Palermo: presso la Fiera del Mediterraneo, Palermo, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Palermo.

Perugia: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Umbria, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », piazzale Anna Frank n. 11, Perugia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P, Q, R;

presso la succursale Sud dell'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele II », via della Concordia, Perugia, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Pescara: presso il liceo ginnasio « G. D'Annunzio » e la scuola media « Tinozzi », siti in via Venezia, Pescara, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Pescara e Chieti.

Pisa: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Pisa, Lucca, Massa Carrara, secondo la seguente ripartizione:

presso l'Università degli studi, distaccamento aule facoltà ingegneria, medicina e chirurgia (ex Marzotto), via F. Buonarroti n. 2, Pisa, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Pisa e Massa Carrara;

presso l'Università degli studi, aule biennio ingegneria, via Giunta Pisano n. 36, Pisa, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Lucca.

Potenza: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Potenza e Matera, secondo la seguente ripartizione:

presso l'istituto magistrale « Emanuele Gianturco », via Vaccaro n. 39, Potenza, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L;

presso il liceo ginnasio « Orazio Flacco », via Vaccaro n. 37/A, Potenza, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Ragusa: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Ragusa, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo ginnasio « Umberto I », via Marsala, Ragusa, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D;

presso la scuola media « F. Crispi », via Marsala, Ragusa, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O;

presso la scuola media « G. Mazzini », via Marsala, Ragusa, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Reggio Calabria: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Reggio Calabria, secondo la seguente ripartizione:

presso il liceo scientifico statale « L. da Vinci », via Possidonea n. 8, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: A, B, C, D, E, F, G, H, K, J, I, L, M, N, O, P;

presso la scuola media statale « Diego Vitrioli », via Possidonea n. 19, Reggio Calabria, per i candidati il cui cognome inizia con le lettere: Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z.

Roma: per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Lazio, secondo la seguente ripartizione:

presso il palazzo dello sport, piazzale dello Sport - EUR, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso al Ministero o all'intendenza di finanza di Roma;

presso il palazzo dei congressi, piazzale Kennedy - EUR, per i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo.

Sassari: presso l'istituto tecnico commerciale amministrativo « Lamarmora », via Porcellana, 30, Sassari, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Sassari e Nuoro.

Savona: presso l'istituto tecnico industriale « G. Ferraris », via alla Rocca, 35, Savona, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Savona.

Siena: presso il complesso didattico « Istituti biologici », via Laterino, 8, Siena, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Siena.

Siracusa: presso l'istituto tecnico statale commerciale « Alessandro Rizza », viale Diaz, 12, Siracusa, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Siracusa.

Teramo: presso il liceo ginnasio statale « M. Delfico », piazza Dante n. 10, Teramo, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Teramo.

Torino: presso il Politecnico di Torino, corso Duca degli Abruzzi, 24, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Vercelli ed Aosta.

Trapani: presso il B.A.R. « Caserma Col di Lana », ex caserma « Giannettini », prolungamento di via G. B. Fardella, Trapani, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso all'intendenza di finanza di Trapani.

Trento: presso l'istituto tecnico industriale, via B. Acqui n. 15, Trento, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Trentino-Alto Adige.

Treviso: presso l'istituto magistrale « Duca degli Abruzzi », via Caccianiga, Treviso, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Treviso e Belluno.

Trieste: presso l'Università degli studi di Trieste, piazzale Europa, 1, per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza della regione Friuli-Venezia Giulia.

Verona: presso la Fiera di Verona, piazzale del Lavoro n. 8/A - Z.A.I., per tutti i candidati che hanno prodotto la domanda di partecipazione al concorso alle intendenze di finanza di Verona, Venezia e Vicenza.

(10146)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta e di quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Padova.

La prova scritta e quella pratica del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di tecnico laureato presso l'osservatorio astronomico di Padova, indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1980, registro n. 44, foglio n. 75, avranno luogo nei giorni 25 e 26 novembre 1980, con inizio alle ore 8 presso l'osservatorio astronomico di Padova sito in vicolo dell'Osservatorio n. 5, Padova.

(10142)

OSPEDALE CIVILE « CADUTI IN GUERRA » DI CANOSA DI PUGLIA

Concorso ad un posto di assistente geriatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente geriatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3821/S)

Riduzione, da due ad uno, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad assistente cardiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente cardiologo (il numero dei posti è ridotto ad uno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del 24 novembre 1980.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Canosa di Puglia (Bari).

(3822/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CERIGNOLA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di radiologia;
un posto di aiuto di medicina;
un posto di aiuto di urologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Cerignola (Foggia).

(3846/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. **19.**

Istituzione della commissione provinciale per l'impiego.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituita la commissione provinciale per l'impiego per l'esercizio delle funzioni che la legislazione statale attribuisce alle commissioni regionali medesime.

Art. 2.

La commissione provinciale per l'impiego è nominata dalla giunta provinciale per la durata della legislazione ed è composta dal membro della giunta provinciale a cui è affidata la materia del lavoro o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante dell'ufficio mercato del lavoro, un rappresentante dell'assessorato all'industria, da un rappresentante di ciascuno dei due ispettorati per la formazione professionale, da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, da sei rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello provinciale. Le designazioni dei rappresentanti di categoria devono essere fatte nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale si provvede d'ufficio, scegliendo tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali in seno alla consulta economico-sociale della provincia.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in seno al consiglio provinciale. Per ogni membro della commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente che interviene alle sedute in caso di assenza o di impedimento del rispettivo membro effettivo.

Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione provinciale.

Art. 3.

La commissione provinciale per l'impiego può costituire nel proprio seno delle sottocommissioni per la trattazione di particolari problemi.

Nelle sottocommissioni deve essere garantita la presenza dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.

La composizione delle sottocommissioni deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Art. 4.

Nell'ambito della ripartizione I è istituito l'ufficio mercato del lavoro, che sovraintende a tutte le attribuzioni della provincia in materia di lavoro.

La dotazione organica del ruolo amministrativo di cui all'allegato *A*) della legge 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, è aumentata di due posti nella qualifica iniziale della carriera direttiva, di due posti nella carriera di concetto e di quattro posti nella carriera esecutiva.

Art. 5.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in lire 82 milioni all'anno, a decorrere dal 1980, si provvede per l'esercizio finanziario in corso come segue:

per lire 2 milioni, per il funzionamento delle commissioni previste dalla legge, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto all'apposito capitolo del bilancio provinciale denominato: « Compensi ai componenti di commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso l'amministrazione provinciale »;

per lire 80 milioni, per spese di personale, mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 13.000 milioni, autorizzato per il solo esercizio finanziario 1979 dall'articolo 1, secondo comma, della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6, per il rifinanziamento della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. **20.**

Corresponsione di una somma « una tantum » al personale ospedaliero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale dipendente degli enti ospedalieri della provincia, al quale viene corrisposta l'indennità integrativa speciale mensile ai sensi dell'art. 4, punto 1), della legge provinciale 17 marzo 1975, n. 18, che nell'anno 1979 abbia prestato servizio per almeno sei mesi è corrisposta una somma « una tantum » di L. 250.000 lorde, ridotta a L. 125.000 nei confronti del personale che per lo stesso anno abbia prestato servizio per meno di sei mesi.

La somma di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso di corresponsione dell'indennità integrativa speciale in misura ridotta.

La somma di cui al presente articolo non è pensionabile, non è utile ai fini dell'indennità premio di servizio, non è computabile sulla tredicesima mensilità, né agli effetti della determinazione del compenso per lavoro straordinario.

Art. 2.

Alla copertura del maggiore onere valutato in L. 700 milioni derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo dell'apposito stanziamento per l'assistenza sanitaria del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. **21.**

Inquadramento del personale delle sedi periferiche di Bolzano della Cassa per il credito alle imprese artigiane e dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il personale in servizio presso l'ufficio della Cassa per il credito alle imprese artigiane di Trento - sede periferica di Bolzano - trasferito previo consenso in conformità a quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, alla provincia autonoma di Bolzano, è inquadrato, occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche delle singole qualifiche e prescindendo dai limiti di età, con decorrenza immediata e con gli effetti giuridici ed economici dalla data di trasferimento nella qualifica iniziale della carriera di concetto rispettivamente esecutiva del ruolo amministrativo provinciale in base al titolo di studio posseduto.

Al personale immesso nelle qualifiche iniziali ai sensi del comma precedente viene riconosciuta ai fini della successiva progressione giuridica ed economica in carriera secondo l'ordinamento provinciale fino alla qualifica di segretario principale rispettivamente coadiutore principale, seconda classe di stipendio, e prescindendo dagli scrutini previsti dagli articoli 14 e 15 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, per intero l'anzianità di servizio maturata dallo stesso alle dipendenze della Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo è in ogni caso assicurato mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari, un trattamento economico annuo lordo comprensivo della tredicesima mensilità, almeno pari a quello in godimento all'atto del trasferimento alla provincia.

Il servizio maturato alle dipendenze della Cassa per il credito alle imprese artigiane e riconosciuto in sede di inquadramento nei ruoli provinciali ai fini della progressione in carriera viene utilmente computato anche ai fini dell'indennità di buona uscita di cui all'art. 46 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

L'indennità di fine servizio maturata dal personale interessato presso l'istituto di provenienza deve essere versata al tesoriere della provincia autonoma di Bolzano all'atto dell'inquadramento nei ruoli provinciali del personale medesimo.

Nei confronti del personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo che richieda la ricongiunzione presso la C.P.D.E.L. dei periodi di servizio resi con iscrizione previdenziale I.N.P.S. e riconosciuti in sede di inquadramento, la provincia dietro esibizione di idonea documentazione assume a suo carico gli oneri di riscatto da liquidarsi in base alla legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Se all'atto della cessazione dal servizio il suddetto personale non ha maturato il diritto a pensione secondo la normativa C.P.D.E.L., la provincia recupera nei confronti del personale stesso gli importi versati in base al quinto comma del presente articolo.

Il pagamento viene effettuato a nome del personale suddetto mediante versamento dei relativi importi direttamente alla competente gestione previdenziale che ha emanato il provvedimento di ricongiunzione con le modalità e nei termini ivi indicati.

Art. 2.

Il personale del soppresso Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie (E.N.A.P.I.), in servizio presso la sede periferica dell'ente a Bolzano, collocato nella qualifica parastatale di archivista dattilografo con un'anzianità di servizio di almeno 18 anni maturata o comunque riconosciuta, è inquadrato con gli effetti giuridici ed economici dalla data di trasferimento alla provincia autonoma di Bolzano, prescindendo dai limiti di età ed occorrendo anche in soprannumero, nella qualifica di coadiutore superiore (parametro 245) nella carriera esecutiva del ruolo amministrativo provinciale.

L'anzianità eccedente è valida ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di stipendio nella qualifica di inquadramento.

Al personale inquadrato nei ruoli provinciali ai sensi del presente articolo è in agni caso assicurato mediante attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari un trattamento economico lordo pari o immediatamente superiore a quello percepito presso l'ente di provenienza all'atto del trasferimento.

Art. 3.

Per i fini previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge le dotazioni organiche delle carriere di concetto ed esecutiva del ruolo amministrativo di cui all'allegato *A* della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche e integrazioni, sono aumentate come qui di seguito indicato:

un posto nella qualifica iniziale della carriera di concetto;
due posti nella qualifica iniziale della carriera esecutiva.

In conseguenza degli aumenti disposti dal primo comma del presente articolo le dotazioni delle varie qualifiche nell'ambito delle carriere succitate vengono rideterminate ai sensi degli articoli 12 e 17 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4.

Art. 4.

La spesa per l'attuazione della presente legge è valutata in lire 30 milioni all'anno a decorrere dal 1980.

Alla copertura dell'onere sopraindicato, a carico dell'esercizio finanziario 1980, si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità del bilancio 1980 derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 13.000 milioni per l'attuazione della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, autorizzato per il solo esercizio 1979 dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. **22.**

Disciplina della gestione degli impianti di trattamento delle acque di rifiuto di comuni e loro consorzi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare il più adeguato funzionamento degli impianti depurativi e di trattamento delle acque di rifiuto dei comuni o loro consorzi, la cui realizzazione sia derivata dalle norme di legge in vigore, si applicano le disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 2.

Il raggiungimento delle finalità di cui al precedente articolo viene perseguito dai consorzi di comuni, costituiti ai sensi dell'art. 19 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, cui sono affidati i seguenti compiti:

a) la gestione degli impianti che assicuri, ai sensi delle leggi e dei regolamenti in vigore, il regolare funzionamento del processo di depurazione e l'utilizzo dei fanghi residui;

b) la manutenzione ordinaria degli impianti e dei collettori principali considerati loro pertinenza ai sensi del successivo art. 6;

c) la manutenzione straordinaria degli impianti e dei collettori di cui alla precedente lettera *b*);

d) gli interventi di ristrutturazione, modifica e ampliamento degli impianti e dei collettori principali considerati loro pertinenza ai sensi del successivo art. 6, da realizzarsi sulla base delle disposizioni contenute nella legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche;

e) il censimento di tutte le reti fognarie comprese nel territorio del consorzio che adducano ad un impianto di depurazione, anche se non considerate pertinenze dello stesso ai sensi del successivo art. 6;

f) il controllo sulla qualità delle acque di rifiuto in tutte le reti fognarie comprese quelle di cui alla precedente lettera e), nonché dell'impianto depurativo;

g) la riscossione del canone o diritto secondo apposita tariffa relativa alla depurazione e scarico delle acque di rifiuto di cui agli articoli 10 e 11 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39;

h) l'attività di formazione e preparazione del personale addetto o da assumere.

I consorzi dei comuni possono affidare i compiti di cui al precedente comma alla comunità comprensoriale di prevalente interesse territoriale entro la quale gli impianti e le loro pertinenze sono compresi.

I consorzi dei comuni, inoltre, possono stabilire particolari convenzioni di consulenza per l'esercizio dei compiti di cui al precedente primo comma con le imprese, i tecnici progettisti e/o direttori dei lavori degli impianti e relative pertinenze.

Art. 3.

Nel caso di impianti di depurazione realizzati da parte dell'amministrazione provinciale ai sensi della lettera *a*) dell'articolo 2 della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, in attesa della costituzione dei consorzi di cui al precedente art. 2, la giunta provinciale, anche in corso d'opera, è autorizzata a stabilire convenzioni con le imprese costruttrici o specializzate nel settore, al fine di disporre e utilizzare il personale necessario alla regolare gestione degli impianti stessi.

Con delibera della giunta provinciale, le spese di cui al precedente comma vengono poste a carico dei comuni interessati al costituendo consorzio, ripartendole sulla base degli abitanti equivalenti attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà di provvedere alla gestione dei servizi attraverso aziende speciali o affidamento in appalto dei medesimi, il regolamento di esecuzione fissa i criteri secondo i quali disporre gli organici e i requisiti del personale addetto ai compiti di cui al precedente art. 2, precisa le attrezzature e le apparecchiature tecniche considerate necessarie per il più efficiente esercizio delle attività, nonché le procedure anche di ordine amministrativo relative alla conduzione tecnica degli impianti e collettori assegnati ad ogni consorzio.

Art. 5.

La giunta provinciale, sentita la seconda sezione del comitato provinciale per le risorse naturali, su proposta dell'assessore provinciale competente, può in qualsiasi momento determinare direttive e criteri generali per l'attuazione degli interventi di cui al precedente art. 2.

Art. 6.

La costituzione del consorzio di cui al precedente art. 2 è preceduta da un decreto dell'assessore provinciale competente con il quale, sentita la seconda sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, viene disposto l'elenco degli impianti di depurazione esistenti, nonché dei collettori principali considerati pertinenti agli impianti stessi, da comprendersi nel territorio del consorzio medesimo.

Gli impianti, i collettori e relativi diritti di proprietà della provincia autonoma di Bolzano o rispettivamente dei comuni, realizzati anche con finanziamenti parziali o totali a carico dello Stato, della regione Trentino-Alto Adige e della provincia stessa, sono acquisiti al patrimonio del consorzio. Gli enti proprietari stipulano con il consorzio apposite convenzioni per il trapasso della proprietà a titolo gratuito.

Art. 7.

Per ogni consorzio regolarmente costituito l'assessore provinciale competente assegna con decreto ad un funzionario della carriera direttiva, coadiuvato da impiegati di carriere inferiori, funzioni di vigilanza e di coordinamento con l'eventuale obbligo di risiedere in località compresa nel territorio di una o più consorzi.

Il personale di cui al precedente comma, oltre alle attribuzioni assegnate dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, è obbligato a fornire la più ampia collaborazione e assistenza agli organi del consorzio ed è autorizzato a compiere tutte le verifiche e i controlli ritenuti necessari con facoltà di chiedere in visione e osservare direttamente i documenti di ordine amministrativo relativi alla conduzione tecnica degli impianti.

Lo stesso personale esercita le funzioni attribuite dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, per tutte le incombenze e compiti assegnati dalla legge stessa all'ufficio tutela risorse naturali nell'ambito del territorio stabilito nel decreto dell'assessore provinciale competente.

Art. 8.

Le entrate necessarie all'espletamento dei compiti dei consorzi di cui al precedente art. 2 sono determinate:

a) dalle riscossioni delle tariffe di cui alla lettera *g*) del precedente art. 2;

b) dai contributi assegnabili ai sensi della legge provinciale 28 agosto 1976, n. 39, e successive modifiche, quando trattasi di interventi ai sensi della lettera *d*) del precedente art. 2.

Le entrate di cui alla precedente lettera *a*), in linea di principio, devono assicurare introiti sufficienti per la copertura delle spese necessarie ad espletare i compiti assegnati, fatto salvo il contributo di cui alla precedente lettera *b*).

Art. 9.

Non appena costituito il consorzio con le modalità e le funzioni di cui ai precedenti articoli, decade la finalità di ogni precedente iniziativa di comuni o loro consorzi costituiti ai sensi di legge, interessati alla realizzazione di impianti e di collettori compresi nell'elenco di cui al precedente art. 6, per cui viene provveduto nei modi di legge.

Art. 10.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 18 della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 20 giugno 1980, n. 23.
Istituzione dell'ufficio di statistica e studi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'*8 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione

L'ufficio studi e statistica, istituito con legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15, nell'ambito del servizio della programmazione economica, studi e statistica, è soppresso. In sua vece è istituito l'ufficio statistica e studi con ordinamento e gestione amministrativo-contabile autonomi in modo da risultare organicamente e tecnicamente indipendente rispetto agli organi provinciali secondo le disposizioni della presente legge.

L'ufficio statistica e studi, in seguito denominato ufficio, è al servizio di tutta l'amministrazione; la sua attività deve essere impostata in modo da corrispondere tempestivamente alle esigenze di tutte le ripartizioni.

Art. 2.
Compiti

All'ufficio sono attribuiti i seguenti compiti:

a) provvede all'esercizio delle funzioni statali in materia di statistica, comprese quelle relative ai censimenti e alle altre rilevazioni d'interesse nazionale, delegate ai sensi dell'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

b) provvede all'esecuzione di tutte le rilevazioni disposte dall'ISTAT rientranti nelle materie di competenza provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017;

c) provvede ad eseguire censimenti, indagini e rilevazioni statistiche proprie, rientranti nelle materie di competenza legislativa ed amministrativa provinciale, ivi compresi i programmi di sviluppo provinciali;

d) provvede alla documentazione ed a pubblicazioni, nonchè a ricerche concernenti la situazione ed i fatti sociali, culturali ed economici della provincia;

e) predispone gli elementi statistici per i documenti e le relazioni programmatiche;

f) provvede alla realizzazione e alla gestione del « sistema informativo provinciale » di cui all'art. 3 della presente legge;

g) esegue eventuali lavori statistici per conto di amministrazioni ed enti pubblici, nonchè di organizzazioni, associazioni e privati, ai quali faranno carico le spese all'uopo occorrenti.

Per assolvere i compiti di cui al comma precedente, l'ufficio puo avvalersi della collaborazione delle amministrazioni, degli enti e dei loro organi di cui all'art. 5 della presente legge, in particolare della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè di istituzioni che hanno come fine la ricerca e lo studio in campo statistico, sociale, economico. Esso può avvalersi, inoltre, della consulenza e della collaborazione di esperti statistici secondo le relative norme provinciali.

Art. 3.

Sistema informativo provinciale

E' compito del sistema informativo provinciale la raccolta sistematica, l'aggiornamento e l'elaborazione di tutti i dati e di tutte le informazioni interessanti la statistica, la pianificazione provinciale, comprensoriale e comunale ed i vari servizi provinciali. Questo avviene attraverso la realizzazione e la gestione di un sistema informativo elettronico comprendente una banca dei dati e la possibilità dell'integrazione funzionale con i centri elaborativi delle amministrazioni e degli enti citati nell'art. 5.

Art. 4.

Pareri

Ai fini del coordinamento di cui all'art. 10, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, numero 1017, gli uffici delle amministrazioni statali e quelli degli enti e istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciali situati in provincia di Bolzano o con competenze regionali aventi sede in provincia di Trento, per le rilevazioni statistiche disposte dagli uffici stessi, gli enti pubblici locali, nonchè quelli privati situati nella provincia e soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, della Regione o della provincia, concordano con l'ufficio le modalità di esecuzione dei progetti di rilevazione statistica con specifico riguardo alla compatibilità con altre rilevazioni ufficiali e alla corretta impostazione tecnica della rilevazione.

Degli atti di coordinamento di cui al comma precedente l'ufficio dà comunicazione all'ISTAT.

Art. 5.

Collaborazione, pubblicazioni

Ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 11 marzo 1972, n. 118, sono tenuti a prestare la loro collaborazione all'ufficio l'amministrazione statale, gli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale e sovraprovinciale, la Regione, gli enti pubblici locali, nonchè quelli privati soggetti alla tutela, vigilanza o controllo da parte dello Stato, della Regione o della provincia.

Le pubblicazioni periodiche od occasionali, contenenti risultati di rilevazioni statistiche concernenti la provincia di Bolzano effettuati dalle amministrazioni e dagli enti sopraindicati, devono essere trasmesse in duplice copia, non appena stampati, all'ufficio.

Ai sensi dell'art. 15 della legge 11 marzo 1972, n. 118, a richiesta dell'ufficio, l'istituto centrale di statistica mette a disposizione, non appena disponibili, i dati statistici relativi ai settori di competenza legislativa e amministrativa della provincia di Bolzano, ivi compresi i dati elementari. I dati possono essere forniti anche sotto forma di copia dei nastri magnetici.

Art. 6.

Obbligo di rispondere

E' fatto obbligo ad ognuno di fornire le notizie che gli vengono domandate in occasione dei censimenti, indagini e rilevazioni di cui al comma seguente.

Le rilevazioni statistiche alle quali i terzi sono obbligati a rispondere, qualora siano effettuate per delega dello Stato, e semprechè queste comportino tale obbligo o non siano già disposte con legge provinciale, devono essere autorizzate con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa.

Coloro che per sè o come rappresentanti degli organi e uffici, di cui al precedente articolo, non forniscono le notizie loro richieste in occasione delle rilevazioni statistiche indette dalla provincia di cui al comma precedente, ovvero forniscano scientemente errate o incomplete sono passibili delle sanzioni che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispeci.

Art. 7.

Segreto statistico

Le notizie che si raccolgono in occasione dei censimenti e delle altre rilevazioni statistiche sono coperte dal segreto d'ufficio e non possono essere rese note a nessuno e per nessun titolo, se non in forma collettiva e in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento individuale. Possono essere comunicate all'autorità giudiziaria quando le richieda con sentenza, decreto o ordinanza emessa in corso di procedimento, salvo quanto disposto dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Coloro che per ragioni del proprio ufficio, essendo venuti a conoscenza di notizie di carattere personale, le comunichino ad altri o se ne servano per scopi privati, sono passibili delle sanzioni che la legge dello Stato prevede per le stesse fattispeci.

Art. 8.

Rapporti di servizio

Nei rapporti di servizio l'ufficio comunica direttamente con le amministrazioni ed enti citati nell'art. 5 della presente legge.

Art. 9.

Servizio tecnico

Al fine di una corretta esecuzione delle rilevazioni statistiche da parte degli organi rilevatori, l'ufficio svolge servizio di consultazione, di aggiornamento e di ispezione.

Art. 10.

Persona di collegamento

Per ciascun assessorato della provincia è nominata dalla giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente, una persona di collegamento con l'ufficio. Questa coordina le attività statistiche dell'assessorato ed è responsabile della corretta esecuzione delle rilevazioni eseguite dall'ufficio per quanto concerne l'assessorato.

Art. 11.

Organi dell'ufficio

Sono organi dell'ufficio:

a) il comitato statistico provinciale;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il presidente del consiglio di amministrazione;

d) il direttore dell'ufficio;

e) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 12.

Comitato statistico provinciale

Il comitato statistico provinciale è costituito per la durata della legislatura con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, ed è composto dai seguenti membri esperti in materia:

a) il direttore dell'ufficio, il quale funge da presidente;

b) un esperto in statistica di chiara fama non dipendente dalla provincia;

c) un rappresentante dell'istituto centrale di statistica;

d) un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) due funzionari della provincia scelti dalla giunta provinciale tra le persone di collegamento di cui all'art. 10 della presente legge;

f) il funzionario esperto preposto all'ufficio competente in materia di lavoro;

g) due rappresentanti dei comuni, di cui uno designato dal consorzio dei comuni e uno designato dal comune di Bolzano.

La composizione del comitato deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come sono rappresentati nel consiglio provinciale.

Funge da segretario un impiegato dell'ufficio.

Il comitato si riunisce due volte all'anno in sessioni ordinarie in data stabilita dal comitato stesso e in via straordinaria tutte le volte in cui sia richiesto dal suo presidente o da almeno la metà dei suoi componenti.

Per la validità delle riunioni del comitato è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale quello del presidente.

Il comitato dispone per la propria organizzazione. A tal fine il comitato può costituire nel proprio seno sezioni permanenti per l'espletamento, anche in via definitiva, dei propri compiti ad accezione del programma statistico annuale, la cui definizione rimane comunque riservata al comitato riunito in seduta plenaria.

Possono essere altresì previste commissioni per lo studio o l'esame di particolari questioni, sia per riferirne al comitato, sia per comunicare l'esito direttamente ai proponenti.

Ai membri del comitato, aventi diritto, sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 13.

Competenze del comitato statistico provinciale

Al comitato statistico provinciale spetta di:

a) predisporre il programma statistico annuale, nonché il bilancio preventivo e il conto consuntivo nei limiti dell'assegnazione annua a carico del bilancio provinciale, da sottoporre all'approvazione della giunta provinciale;

b) assicurare l'indipendenza tecnica dell'ufficio dagli altri organi provinciali, garantendo la corretta applicazione della metodologia statistica nell'impostazione ed esecuzione delle indagini e nella presentazione dei relativi risultati in modo che ne risulti assicurata l'obiettività;

c) provvede affinchè tutte le attività statistiche nella provincia di Bolzano vengano coordinate per evitare ripetizioni e per limitare le rilevazioni allo stretto necessario;

d) vigilare sulla corretta esecuzione, da parte dell'ufficio, delle determinazioni contenute nel programma statistico annuale;

e) esprimere pareri nei casi previsti da leggi e da regolamenti;

f) esprimere pareri sulle singole questioni di cui è investito dal suo presidente.

Art. 14.

Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, ed è composto dai seguenti membri:

a) il presidente. Funge da presidente un funzionario della provincia di qualifica non inferiore a capo ripartizione;

b) un funzionario provinciale scelto tra le persone di cui alle lettere *e)* ed *f)* del primo comma dell'art. 12;

c) il direttore dell'ufficio.

La composizione del consiglio di amministrazione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici come rappresentati nel consiglio provinciale.

I consiglieri di cui alle lettere *a)* e *b)* durano in carica per il periodo di legislatura provinciale e possono essere riconfermati.

Funge da segretario un impiegato dell'ufficio.

Ai membri del consiglio, aventi diritto, sono corrisposti i compensi previsti dalla legge provinciale 12 luglio 1957, n. 6, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 15.

Funzioni del consiglio di amministrazione

Nell'ambito del programma statistico annuale con le sue incidenze finanziarie spetta al consiglio di amministrazione:

a) deliberare le spese nei limiti di stanziamento sui singoli capitoli di bilancio;

b) per far fronte alle esigenze straordinarie connesse con censimenti generali e particolari, deliberare l'assunzione di personale per l'ufficio con contratti d'opera ai sensi dell'art. 2222 del codice civile per un periodo non superiore ai sei mesi, prorogabile per un massimo complessivo di diciotto mesi;

c) autorizzare il presidente del consiglio alla stipulazione dei contratti;

d) stabilire il numero massimo dei rilevatori e determinarne il salario;

e) determinare la misura dei premi da corrispondere ai dipendenti delle amministrazioni e degli enti di cui all'art. 5 che collaborano alle rilevazioni statistiche nell'interesse dello ufficio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Art. 16.

Funzioni del presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza dell'ufficio. In caso di urgenza e necessità può adottare provvedimenti di spettanza del consiglio, riferendone allo stesso per la ratifica nell'adunanza successiva. Egli convoca il consiglio di amministrazione.

Art. 17.

Direttore dell'ufficio

Per la nomina del direttore dell'ufficio si applica l'art. 5 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4. Il direttore dirige l'ufficio, presiede il comitato statistico ed esercita tutte le attribuzioni occorrenti per il funzionamento e per il perseguimento delle finalità dell'ufficio, non riservate alla specifica competenza di altri organi.

In particolare assolve ai seguenti compiti:

a) provvede alla compilazione della proposta del programma statistico annuale da sottoporre al comitato statistico;

b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del comitato statistico e del consiglio di amministrazione;

c) dirige e sorveglia il personale dell'ufficio;

d) predispone per il comitato statistico il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

e) d'intesa con il presidente del consiglio di amministrazione, provvede all'assunzione e al licenziamento dei rilevatori;

f) controfirma, insieme con il presidente del consiglio di amministrazione, i mandati di pagamento e gli ordini di accreditamento, nonchè le reversali d'incasso e provvede alla liquidazione delle spese sui singoli capitoli di bilancio.

In caso di assenza o impedimento del direttore, il consiglio di amministrazione affida ad un funzionario della carriera direttiva le relative attribuzioni.

Art. 18.

Collegio dei revisori

La gestione finanziaria dell'ufficio è soggetta al riscontro di un collegio dei revisori, composto da un magistrato della Corte dei conti con funzioni di presidente, da un consigliere di minoranza designato dal consiglio provinciale e da un funzionario dell'amministrazione provinciale nominato dalla giunta provinciale per la stessa durata del consiglio di amministrazione. Per ogni membro effettivo, escluso il presidente, viene nominato un membro supplente.

Nell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge, il collegio compie tutte le verifiche ritenute opportune in ordine all'andamento della gestione e al termine dell'esercizio fa una relazione sul conto consuntivo.

Ai membri del collegio dei revisori spetta una indennità di carica, che viene fissata per ogni esercizio finanziario dal consiglio di amministrazione dell'ufficio. Resta fermo il divieto stabilito dall'art. 2 della legge provinciale 12 luglio 1974, n. 2.

Art. 19.

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'ufficio è annuale e coincide con l'anno solare.

Il bilancio preventivo, accompagnato dal programma statistico annuale dell'ufficio, è inviato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 30 settembre dell'anno precedente e diviene esecutivo dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il bilancio dell'ufficio deve essere in pareggio e, ove occorra, è integrato con una sovvenzione della provincia, stabilita annualmente con la legge finanziaria di cui all'art. 24 della legge provinciale di contabilità.

L'ufficio deve osservare in materia di bilancio e contabilità, in quanto applicabili, le norme della legge provinciale di contabilità.

L'erogazione della sovvenzione è disposta in una o più soluzioni dal presidente della giunta provinciale.

Il conto consuntivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, è presentato per l'approvazione alla giunta provinciale entro il 31 marzo dell'anno successivo ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. L'eventuale avanzo o disavanzo risultante dal conto consuntivo è iscritto nel bilancio di previsione.

L'ufficio ha un proprio servizio di tesoreria affidato all'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della provincia e alle medesime condizioni.

Art. 20.

Entrate dell'ufficio

Le entrate dell'ufficio sono:

a) la sovvenzione iscritta nello stato di previsione delle spese della provincia;

b) i proventi derivanti dall'attività svolta per conto di terzi;

c) qualunque introito riguardante la gestione e le finalità dell'ufficio.

Tutte le entrate di pertinenza dell'ufficio devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

Art. 21.

Spese dell'ufficio

Tutti i servizi comportanti acquisti, forniture, affitti, trasporti e altre prestazioni che riguardino i compiti istituzionali dell'ufficio possono venire eseguiti in economia.

All'esecuzione provvede nei limiti del relativo stanziamento di bilancio un funzionario delegato sotto la sua personale responsabilità.

Il pagamento delle spese dell'ufficio viene disposto:

a) con mandati diretti;

b) con aperture di credito autorizzate dal consiglio di amministrazione presso la tesoreria dell'ufficio alle quali si provvede mediante ordini di accreditamento a favore del funzionario delegato.

Le aperture di credito possono essere disposte senza limiti di importo, ma non possono superare la disponibilità dello stanziamento dei singoli capitoli di bilancio.

I mandati diretti e gli ordini di accreditamento sono firmati dal presidente del consiglio di amministrazione e dal direttore dell'ufficio.

Ogni trimestre e al termine dell'esercizio o quando venga sostituito, il funzionario delegato deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto delle somme erogate insieme con i documenti giustificativi.

Art. 22.

Personale dell'ufficio

Per l'assolvimento dei compiti attribuiti all'ufficio è istituito il ruolo speciale di statistica e studi con le dotazioni organiche, per la carriera direttiva, di concetto ed esecutiva, stabilita nella tabella *A* annessa alla presente legge.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo speciale di statistica e studi è richiesto uno dei seguenti titoli di studio: laurea in scienze statistiche e demografiche, in scienze statistiche ed economiche, in scienze statistiche ed attuariali, in scienze dell'informazione, in matematica, in fisica, in scienze economiche, in economia e commercio, in economia aziendale, in economia politica, in sociologia, in scienze politiche.

I posti di cui all'allegata tabella *A* sono coperti mediante assunzione o trasferimento di personale a norma delle vigenti disposizioni provinciali. In sede di prima copertura di posti di organico il personale in servizio presso l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato addetto alle attività statistiche, può essere inquadrato, su domanda da presentare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nell'organico dell'ufficio nel rispetto della posizione giuridico-economica acquisita.

Art. 23.

Norma transitoria

Con l'entrata in vigore della presente legge è nominato direttore dell'ufficio l'impiegato anche se non di ruolo della carriera direttiva che nell'ambito del servizio della programmazione economica, studi e statistica, è attualmente preposto all'ufficio studi e statistica.

Art. 24.

Norma finanziaria

Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono valutati, a decorrere dall'esercizio finanziario 1980, nella seguente misura annua:

lire 200 milioni per spese di personale;

fino a lire 200 milioni per la sovvenzione annua di cui al terzo comma dell'art. 19.

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 400 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante utilizzo di una corrispondente quota delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere di lire 13.000 milioni per l'attuazione della legge provinciale 21 luglio 1977, n. 21, autorizzato per il solo esercizio finanziario 1979 dal secondo comma dell'art. 1 della legge provinciale 29 giugno 1979, n. 6.

Art. 25.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 giugno 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* MAROTTA

TABELLA *A*

PIANTA ORGANICA

RUOLO SPECIALE DI STATISTICA E STUDI

Gerarchia provinciale	Qualifica	Numero dei posti	Parametro	Anni di permanenza
	Carriera direttiva			
III/A	Direttore dell'ufficio	1	530	—
III/A	Consigliere statistico	4	530	—
			487	3
			455	2
			426	2
			387	2
IV/A			307	4
V/A			257	2
		5		
	Carriera di concetto			
III/B	Esperto capo o ragioniere capo	2	370	—
IV/B	Esperto principale	3	302	2
V/B			260	5
VI/B	Esperto	2	226	4
VII/B			188	2
		7		
	Carriera esecutiva			
V/C	Coadiutore superiore	2	245	—
VI/C	Coadiutore principale	3	218	1
VII/C			188	4
VIII/C	Coadiutore	3	168	4
IX/C			143	4
		8		

(7962)

LEGGE PROVINCIALE 7 luglio 1980, n. 24.

Emendamenti alle leggi provinciali: 23 agosto 1973, n. 30, prestiti di conduzione; 14 dicembre 1974, n. 31, contributi integrativi FEOGA; 3 novembre 1975, n. 53, sperimentazione; 23 dicembre 1976, n. 62, direttive (CEE) 159, 160 e 161/72 e 268/75; 7 gennaio 1977, n. 9, procedura per sanzioni amministrative; 26 luglio 1978, n. 37, fecondazione artificiale; 27 dicembre 1979, n. 21, pareri tecnico-economici; 20 febbraio 1970, n. 4, credito di assunzione; e al decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, testo unico delle comunità montane.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 40 *del* 29 *luglio* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRESTITI DI CONDUZIONE

Art. 1.

All'art. 1 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, dopo le parole « di cui all'art. 2 n. 1 » viene inserito « e n. 4 ».

Art. 2.

L'art. 3 della legge provinciale 23 agosto 1973, n. 30, è sostituito dal seguente:

« Le domande di prestito devono essere presentate all'azienda di credito convenzionato tramite l'assessorato per l'agricoltura e le foreste, il quale provvede ad accertare la qualifica del richiedente, la congruità della richiesta ed a stabilire la priorità ».

Capo II

CONTRIBUTI INTEGRATIVI FEOGA

Art. 3.

La prima frase dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, è sostituita dalla seguente:

« Per la realizzazione di iniziative per il miglioramento delle strutture agricole, finanziate dalla CEE attraverso il FEOGA, la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi integrativi in conto interessi nella misura prevista dall'art. 16 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ».

Art. 4.

Al quarto comma dell'art. 1 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, viene aggiunta la seguente frase: « Esclusivamente per strade, condutture d'acqua, miglioramenti fondiari e impianti di irrigazione in zone dichiarate montane ai sensi delle disposizioni della CEE, la parte di contributo in conto capitale può raggiungere la misura massima del 70% ».

Art. 5.

L'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, è sostituito dal seguente:

« Per gli stessi scopi di cui all'articolo precedente la giunta provinciale può concedere contributi sugli interessi per operazioni creditizie, incluse le anticipazioni di cassa, per una durata massima di tre anni effettuate per il superamento del periodo intercorrente tra l'inizio dei lavori e l'erogazione del contributo dello Stato e del FEOGA ».

Art. 6.

Nella legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, è inserito il seguente art. 2-*bis*:

« La giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale per le iniziative previste dal regolamento CEE del 25 luglio 1978, n. 1760.

La giunta provinciale può concedere contributi in conto interessi e/o in conto capitale nella misura corrispondente per le iniziative previste dal regolamento CEE del 15 febbraio 1977, n. 355 ».

Art. 7.

Nel primo comma dell'art. 5 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, dopo le parole « dei mutui » vengono inserite le parole « e prestiti, incluse le anticipazioni di cassa ».

Art. 8.

Nella legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 31, viene inserito il seguente art. 13:

« *Disposizione transitoria.* — Per le iniziative di cui al quarto comma dell'art. 1, per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già stati effettuati uno o più collaudi parziali, si può derogare dalle misure massime ivi previste, a condizione che la misura massima del 70% di contributo in conto capitale non venga superato per il complesso delle maggiori spese ammesse ».

Capo III

SPERIMENTAZIONE

Art. 9.

Il primo comma dell'art. 22 della legge provinciale 3 novembre 1975, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Per i compiti che non vengono svolti da personale della provincia ai sensi degli articoli 17 e 21, il centro può assumere personale con contratto di diritto privato; lo stato giuridico e il trattamento economico di tale personale è regolato dal relativo contratto collettivo. La relativa spesa è a carico del bilancio del centro ».

Capo IV

DIRETTIVE CEE

Art. 10.

All'art. 7 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, viene aggiunto il seguente comma:

« I piani di sviluppo vengono approvati dall'assessore per l'agricoltura e le foreste ».

Art. 11.

Nel primo comma dell'art. 9 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, dopo le parole « impiegata nell'azienda » viene inscrito il punto e stralciata la rimanente parte della frase.

Art. 12.

Nel secondo comma dell'art. 9 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, dopo la parola « semestralmente » vengono aggiunte le parole « o annualmente ».

Art. 13.

Il secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Tale indennità che da un importo minimo di 16 unità di conto può raggiungere un importo massimo di 52,50 unità di conto per UBA e non superiore a tale importo per ettaro di superficie foraggera dell'azienda è commisurata all'entità degli svantaggi naturali espressa in un punteggio attribuito alla singola azienda secondo i criteri fissati dalla giunta provinciale ».

Art. 14.

Nella legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, viene inserito il seguente art. 13-*bis*:

« La provincia può concedere contributi in conto capitale e/o in conto interessi fino ad un importo massimo del 75% della spesa ammessa se trattasi di contributo in conto capitale e fino alla misura corrispondente se trattasi di contributo in conto interessi ad associazioni di agricoltori, a comuni, a comunità montane ed amministrazioni frazionali per investimenti collettivi volti ad incrementare e/o migliorare la produzione foraggera tramite:

a) impianti di irrigazione e di fertirrigazione;

b) costruzione o miglioramento di impianti per l'immagazzinamento dei foraggi e per il ricovero del bestiame;

c) l'acquisto di impianti per l'essicazione, di macchine e di attrezzature varie per la coltivazione, la raccolta e l'utilizzazione dei foraggi;

d) la costituzione, sistemazione e miglioramento di pascoli e alpeggi sfruttati in comune, nonché l'attuazione di tutte le opere e servizi necessari per assicurarne o migliorarne la gestione, comprese strade di accesso e fabbricati semplici;

e) l'acquisto di terreni da adibire a pascolo o alpeggio da parte di comuni, di comunità montane o di cooperative di agricoltori per l'attuazione degli altri interventi previsti dal presente articolo con preferenza agli interventi che consentano la ricomposizione di fondi frammentati o il recupero produttivo di terreni scarsamente utilizzati ».

Art. 15.

L'art. 44 della legge provinciale 23 dicembre 1976, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Qualora la CEE oppure il Governo nazionale provveda a modificare importi o percentuali minimi o massimi di contributi, di investimenti o di altre assegnazioni previsti dalla presente legge, tali provvedimenti sono applicabili direttamente anche in provincia ».

Capo V

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 16.

Nel primo periodo del primo comma dell'art. 7 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, dopo le parole « il presidente della giunta provinciale » vengono inserite le parole « o chi da esso delegato ».

Capo VI

FECONDAZIONE ARTIFICIALE

Art. 17.

Nel primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, dopo le parole « ai sensi dell'art. 3 » vengono inserite le parole « oppure in altre regioni o nella provincia autonoma di Trento ».

Art. 18.

Nell'art. 7 della legge provinciale 26 luglio 1978, n. 37, vengono stralciate le parole « residenti in provincia di Bolzano ».

Capo VII

PARERI TECNICO-ECONOMICI

Art. 19.

All'art. 1 della legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, è aggiunto il seguente comma:

« Gli acquisti corredati del parere favorevole espresso dalla commissione di cui all'art. 2 non sono soggetti al parere della commissione di cui all'art. 4 della legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14 ».

Capo VIII

COMUNITÀ MONTANE

Art. 20.

Il terzo comma dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

« I contributi di cui sopra possono essere concessi anche ad integrazione di contributi già concessi su un'altra o sulla stessa legge, purché l'importo globale dei contributi non superi i limiti massimi previsti dal presente testo unico e sempreché il contributo integrativo sia giustificato da nuovi lavori imprevisti, da imprevedibili difficoltà sopravvenute nell'esecuzione dei lavori o dall'impossibilità finanziaria di concedere l'intero contributo percentuale sin dal primo impegno di spesa ».

Art. 21.

Il quarto comma dell'art. 3 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Per opere concernenti costruzioni aziendali ai sensi dell'art. 14 della direttiva (CEE) n. 159/1972, possono essere concessi contributi fino alla misura massima del 50% dell'importo ammesso. Per tali opere la comunità di valle, sentita l'unione agricoltori e coltivatori diretti, può riservare una parte delle somme a disposizione. Tali contributi vengono assegnati direttamente dalla giunta provinciale e sono riservati ai territori compresi nelle rispettive comunità di valle ».

Art. 22.

L'art. 10 del decreto del presidente della giunta provinciale 17 maggio 1978, n. 8, è sostituito dal seguente:

« Ai soggetti di cui al terzo comma dell'art. 4 possono essere concessi sussidi con i mezzi e con le procedure di cui alla legge provinciale 29 novembre 1973, n. 83, per iniziative dirette:

a) all'eliminazione di danni causati da avversità atmosferiche, alluvioni, valanghe e smottamenti di terreni ad infrastrutture di prevalente carattere agrario o forestale realizzate o realizzabili con l'aiuto di leggi di incentivazione agrarie o forestali;

b) alla tutela di boschi da infestazioni da insetti e funghi provocate dalle cause di cui alla precedente lettera *a*);

c) alla prevenzione di danni forestali provocati dalle cause di cui alla precedente lettera *a*), prescindendo dallo stato di bisogno di cui all'art. 1 della sopracitata legge provinciale.

I sussidi non possono superare l'importo di lire 5 milioni; tale importo massimo può essere adeguato con decreto del presidente della giunta provinciale a future variazioni dei prezzi.

I lavori previsti nella domanda e corredati dal parere di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21, devono essere eseguiti a regola d'arte e la giunta provinciale può fissare dei termini per l'ultimazione dei lavori. In base ad una relazione dell'ispettorato distrettuale delle foreste sui lavori eseguiti, la giunta provinciale delibera sulla concessione e sull'importo del sussidio.

Su richiesta dell'ispettorato delle foreste competente la giunta provinciale può autorizzarlo ad eseguire in economia i lavori di cui sopra utilizzando i mezzi finanziari a disposizione per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267. Tale autorizzazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori. Per la loro approvazione devono essere provvisti esclusivamente del parere di cui alla legge provinciale 27 dicembre 1979, n. 21 ».

Capo IX

CREDITO DI ASSUNZIONE

Art. 23.

All'art. 2 della legge provinciale 20 febbraio 1970, n. 4, viene aggiunto il seguente comma:

« La giunta provinciale può adeguare gli importi di cui al presente articolo alla variazione del valore monetario ».

Capo X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24.

La giunta provinciale può liquidare in via di anticipazione alle aziende di credito interessate le rate di concorso provinciale di preammortamento ed occorrendo anche la prima rata di concorso provinciale nell'ammortamento sui mutui previsti dalle leggi provinciali 11 gennaio 1974, n. 1, e 23 dicembre 1976, n. 62, al fine di porre a carico dei beneficiari il solo tasso netto di interesse previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

La giunta provinciale è incaricata di stipulare con le aziende di credito interessate una convenzione che disciplini i rapporti tra l'amministrazione provinciale e le aziende di credito sorgenti dall'attuazione del comma precedente.

Art. 25.

Le opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, eseguite di norma dall'ispettorato ripartimentale delle foreste in economia diretta, comprendono anche strade forestali e strade di accesso ad alpeggi.

Art. 26.

In caso di danni generalizzati al patrimonio forestale provinciale o per motivi di incentivazione e propaganda forestale, la giunta provinciale può deliberare la concessione gratuita o a prezzi ridotti del postime forestale a proprietari boschivi privati o ad enti.

Art. 27.

La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con le rispettive leggi provinciali emendate o integrate in forma di testo unico.

Art. 28.

La presente legge non comporta maggiori oneri a carico del bilancio provinciale, rispetto a quelli derivanti dalle autorizzazioni di spesa recate dalla legge finanziaria per l'anno 1980 ed iscritti agli appositi capitoli del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980 per l'applicazione delle leggi provinciali emendate con il presente provvedimento.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 luglio 1980

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(7963)

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1980, n. **25**.

Disposizioni per la formazione del bilancio per l'anno finanziario 1980 e per il triennio 1980-82, nonchè per il riparto di fondi dell'esercizio 1979 (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 25 *luglio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1980, n. **26**.

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Bolzano per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale 1980-82.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 25 *luglio* 1980)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 24 luglio 1980, n. **27**.

Variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1980, in attuazione dell'art. 14 della legge finanziaria.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 25 *luglio* 1980)

(*Omissis*).

(7964)

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. **28**.

Provvedimenti concernenti l'assistenza economica ex E.N.A.O.L.I. in provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le attribuzioni concernenti le prestazioni economiche di cui all'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4, assimilabili a quelle di cui all'art. 8 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono assunte dagli enti per l'assistenza di base di cui all'art. 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, modificata con la legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, ed esercitate secondo i modi e i criteri di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 4 marzo 1980, n. 7, e successive modifiche.

Per il finanziamento delle relative spese la giunta provinciale eroga agli enti per l'assistenza di base apposite sovvenzioni secondo i criteri di cui all'art. 7-*ter* della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47.

Le attribuzioni diverse da quelle indicate al primo comma continuano ad essere esercitate dall'amministrazione provinciale nell'ambito dei servizi di assistenza minorile.

Art. 2.

All'art. 10 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, come modificata dalla legge provinciale 23 agosto 1978, n. 47, le parole « esercizi finanziari 1979 e 1980 » sono sostituite dalle parole « esercizi finanziari 1980 e 1981 ».

Art. 3.

Per l'attuazione dell'art. 1 della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1980 la maggiore spesa di lire 600 milioni così ripartita:

lire 450 milioni per le erogazioni di cui al secondo comma;

lire 150 milioni per l'esercizio delle attribuzioni di cui al terzo comma.

Per gli esercizi finanziari successivi, gli stanziamenti occorrenti saranno determinati dalla « legge finanziaria » annuale.

Alla copertura dell'onere di lire 600 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (partita n. 3 dell'allegato n. 3 al bilancio).

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 1.200 milioni a carico degli esercizi finanziari 1981 e 1982 si provvede mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1981-82 dal bilancio pluriennale 1980-81, alla sezione 5 « Azione e interventi nel campo sociale », settore 1 « Assistenza e beneficenza pubblica », parte *B* « Stanziamenti per nuovi interventi legislativi, spesa corrente ».

Per gli esercizi successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della provincia.

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In aumento:		
Cap. 51100. — Sovvenzioni agli enti per l'assistenza di base per la attività erogativa inerente all'assistenza economica di base	L. 450.000.000	L. 225.000.000
Cap. 51305. — Spese per l'assistenza minorile: compensi per affidamento familiare, rette di ricovero in istituti, sussidi ai minori riconosciuti dalla sola madre	» 150.000.000	» 75.000.000
In diminuzione:		
Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)	» 600.000.000	» 300.000.000

Il cap. 51310 è soppresso.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, alla sezione 5, settore 1, le somme di cui al terzo e quarto comma del precedente art. 3 sono portate in diminuzione degli « stanziamenti per nuovi interventi legislativi, spesa corrente » e in aumento degli « stanziamenti in base alla legislazione vigente, spesa corrente ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° agosto 1980

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. **29.**

Modifiche alla legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, concernente l'assistenza degli invalidi civili, ciechi e sordomuti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 30, 31 e 33 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, vengono sostituiti dai seguenti:

« Art. 3 - *Prestazioni.* — Le prestazioni economiche sono:

1) la pensione per invalidi civili assoluti;
2) la pensione per invalidi civili parziali;
3) la pensione per ciechi civili assoluti;
4) la pensione per ciechi civili con residuo visivo;
5) la pensione per sordomuti.

Sono inoltre prestazioni economiche:

6) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili;
7) l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni;
8) l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti;
9) l'assegno integrativo per ciechi civili.

Le prestazioni di cui al presente articolo non sono reversibili. »

« Art. 5 - *Condizioni sanitarie in riferimento alle singole prestazioni.* — I richiedenti devono, inoltre, avere le minorazioni qui precisate in relazione alle singole prestazioni:

1) pensione per invalidi civili assoluti:

a) minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, o

b) irregolarità psichiche derivanti da oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, o

c) insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali o funzionali,

quando abbiano determinato una perdita permanente e assoluta della capacità lavorativa:

2) pensione per invalidi civili parziali: minorazioni descritte sub 1) che abbiano determinato una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a due terzi;

3) pensione per ciechi civili assoluti: cecità assoluta, intesa come mancanza totale della vista o mera percezione dell'ombra e della luce;

4) pensione per ciechi civili con residuo visivo: possesso di un residuo visivo che, in entrambi gli occhi, non sia superiore a 1/20 con eventuale correzione;

5) pensione per sordomuti: sordità, congenita o acquisita durante l'età evolutiva, che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato e non abbia una natura esclusivamente psichica;

6) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili: minorazioni descritte sub 1) che abbiano determinato l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure la impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua;

7) indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: minorazioni descritte sub 1), lettere *a*), *b*) e *c*), quando abbiano determinato difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età minore e comportino l'impossibilità di deambulazione autonoma;

8) indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti: le condizioni descritte sub 3);

9) assegno integrativo per ciechi civili: le condizioni descritte sub 3) o 4). »

« Art. 6 - *Requisiti di età in riferimento alle singole prestazioni.* — I richiedenti devono avere i seguenti requisiti di età per l'accesso alle varie prestazioni:

1) per la pensione per invalidi civili assoluti e per la pensione per invalidi civili parziali: avere compiuto il 18° anno di età e non avere superato il 65°;

2) per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni: non avere compiuto il 18° anno di età;

3) per l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per la pensione per sordomuti: avere superato il 18° anno di età.

Per la pensione per ciechi civili assoluti, per la pensione per ciechi civili con residuo visivo, per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e per l'assegno integrativo per ciechi civili non sono richiesti limiti di età minima o massima. »

« Art. 7 - *Requisiti economici in riferimento alle singole prestazioni.* — Per l'accesso alle singole prestazioni non devono essere superati i seguenti limiti di reddito personale annuo assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche:

1) pensione per invalidi civili assoluti; pensione per ciechi civili assoluti; pensione per ciechi civili con residuo visivo; pensione per sordomuti	L. 5.200.000
2) pensione per invalidi civili parziali; indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali minorenni	L. 2.500.000

Per l'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili, per l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti e per l'assegno integrativo per ciechi civili non sono richiesti limiti di reddito.

L'indennità per gli invalidi minorenni di cui al n. 2 viene disposta a condizione che l'interessato frequenti la scuola dell'obbligo o un corso di addestramento o un centro ambulatoriale.

Qualora lo Stato, nell'ambito del proprio ordinamento assistenziale modifichi con legge i requisiti economici corrispondenti a quelli di cui al presente articolo, la giunta provinciale, con propria deliberazione, adotterà i requisiti ai fini dell'applicazione della presente legge con la stessa decorrenza. »

« Art. 8 - *Variazione annuale dei requisiti economici.* — I limiti di reddito indicati nel precedente articolo sono annualmente rivalutati secondo gli indici di valutazione adottati dallo Stato per la variazione annuale dei limiti di reddito richiesti per l'accesso alle corrispondenti prestazioni assistenziali statali».

« Art. 11 - *Accertamento sanitario.* — La commissione sanitaria, attraverso la sezione competente, accerta rispettivamente:

1) per gli invalidi civili:

la causa invalidante;

il grado di minorazione;

l'eventuale inabilità assoluta degli invalidi civili, la loro impossibilità di deambulazione autonoma senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita, per cui derivi la necessità di un'assistenza continua.

Negli accertamenti relativi agli invalidi civili la commissione sanitaria di cui all'art. 10 applicherà la tabella indicativa delle percentuali di invalidità di cui all'art. 2 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, e le successive eventuali modifiche e variazioni.

2) per i ciechi civili: il residuo visivo in uno o in entrambi gli occhi con eventuale correzione ovvero la cecità assoluta;

3) per i sordomuti: l'esistenza del sordomutismo non dovuta a causa di natura esclusivamente psichica. »

« Art. 14 - *Ricorso in relazione all'accertamento.* — Avverso il giudizio della commissione sanitaria l'interessato può proporre ricorso in carta libera, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione alla giunta provinciale, allegando un certificato di un medico specializzato nella disciplina attinente alla propria minorazione.

La giunta provinciale decide definitivamente sulla base di un ulteriore accertamento da eseguirsi in una divisione ospedaliera specializzata nella materia attinente alla minorazione o in una clinica universitaria e dopo aver sentito apposita commissione medico-consultiva presieduta dal medico provinciale o da altro funzionario medico e composta da due medici specialisti in materia a seconda della natura di minorazione. Non è ammessa la contemporanea appartenenza alla commissione medico-consultiva e alla commissione sanitaria di accertamento di cui all'art. 10.

Ai membri della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, gli emolumenti previsti per i membri della commissione di accertamento. »

« Art. 15 - *Istruttoria. Dichiarazione sostitutiva.* — L'ufficio provinciale competente, ricevuta ai sensi dell'art. 13 la comunicazione di accertamento positivo della minorazione, richiede all'interessato una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da farsi ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in cui egli precisi la data di nascita e il comune di residenza e attesti:

1) che è in possesso della cittadinanza italiana;

2) che non fruisce di pensioni di guerra o per servizio, né di rendite per infortuni sul lavoro, da parte di amministrazioni pubbliche al titolo della stessa minorazione per la quale viene richiesta la prestazione economica;

3) quale sia l'ammontare dei singoli suoi redditi assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti nell'anno solare precedente a quello in cui è stata presentata la domanda. »

« Art. 16 - *Invalidi minorenni. Particolarità istruttorie.* — La dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo precedente, nel caso degli invalidi minorenni deve essere resa da un esercente della potestà.

Alla dichiarazione sostitutiva, in relazione all'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni, dovrà essere unito un certificato di frequenza della scuola dell'obbligo o di un corso di addestramento o di un centro ambulatoriale. Detto certificato deve essere rinnovato ogni anno, fino alla scadenza degli effetti del provvedimento con il quale è stata disposta l'indennità. »

« Art. 17 - *Misure delle prestazioni.* — Sono disposte le seguenti misure mensili delle pensioni, assegni e indennità:

1) pensione per ciechi civili assoluti, per sordomuti, per ciechi civili parziali, per invalidi civili assoluti e per invalidi civili parziali, nonché indennità di accompagnamento per invalidi civili minori .	L. 120.000
2) assegno integrativo per ciechi civili: assoluti	» 39.825
3) assegno integrativo per ciechi civili: con residuo visivo	» 28.450
4) indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili:	
per il 1980 . . .	» 120.000
per il 1981 .	» 180.000
per il 1982 .	» 232.000
indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti:	
per il 1980	» 180.000
per il 1981 .	» 232.000

L'indennità di accompagnamento per invalidi civili totalmente inabili e l'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti saranno equiparate a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi della tabella « E », lettera A/bis, n. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 1983 e dal 1° gennaio 1982.

Le misure di cui al presente articolo decorrono dal 1° gennaio 1980. Qualora le misure delle corrispondenti prestazioni statali siano aumentate con legge dello Stato, sarà proceduto con deliberazione della giunta provinciale all'adeguamento proporzionale delle misure indicate nel primo comma del presente articolo con la stessa decorrenza. »

« Art 20 - *Tredicesima mensilità. Perequazione automatica.* — Una tredicesima mensilità delle prestazioni e corrisposta insieme al rateo bimestrale di novembre e dicembre di ciascun anno, commisurata all'importo dell'ultima mensilità erogata, proporzionalmente alle rate mensili maturate nell'anno solare.

Alle prestazioni previste dalla presente legge, escluse quelle indicate ai numeri 6) e 8) del precedente art. 3, si applica la perequazione automatica prevista dalle norme statali in relazione alle corrispondenti prestazioni erogate dallo Stato. »

« Art. 22 - *Provvedimento per l'indennità di accompagnamento per gli invalidi minorenni.* — Il provvedimento, con cui si fa luogo all'indennità di accompagnamento per invalidi civili minorenni, indica la data di scadenza della propria efficacia, che coincide con l'ultimo giorno del mese in cui l'invalido compie il 18° anno. La liquidazione delle prestazioni è disposta di anno in anno, per i successivi dodici mesi, dall'ufficio provinciale competente per la materia, su presentazione del certificato di frequenza di cui al precedente art. 16. »

« Art. 30 - *Riscossione dei ratei.* — Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione deve firmare per quietanza; con la firma per quietanza è dichiarata anche l'esistenza in vita del titolare della prestazione.

Nel caso di morte del titolare, i ratei maturati e non riscossi sono corrisposti all'erede, su presentazione di certificazioni inerenti all'avvenuto decesso e alla qualifica di erede.

Nel caso in cui il decesso sopravvenga dopo il riconoscimento dello stato di minorazione e prima del provvedimento di attribuzione delle prestazioni economiche, l'erede ha diritto a richiedere le quote maturate alla data della morte.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente, sempreché non sia possibile effettuarne il recupero con trattenuta diretta su eventuali altre competenze spettanti, a qualsiasi titolo, al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

La liquidazione delle prestazioni spettanti ai minorenni viene effettuata alla persona esercente la potestà di cui al primo comma dell'art. 16. »

« Art. 31 - *Permanenza dei requisiti. Eventuale revoca.* — Gli organi preposti, ai sensi degli articoli 10 e 21, all'accertamento del diritto alle prestazioni hanno facoltà in ogni tempo di accertare la permanenza dei requisiti prescritti dalla legge: nel caso in cui venga accertato che taluno di essi sia venuto a mancare, promuovono il provvedimento di revoca con le modalità di cui agli articoli 13 e 21.

La revoca ha effetto dal primo giorno del mese, fra quelli indicati all'art. 28, che sia immediatamente successivo alla data del relativo provvedimento ed è impugnabile ai sensi degli articoli 14 o 24.

Nel caso in cui venga rilevata la riducibilità di una minorazione, ovvero si presuma che non permanga fino al compimento del 18° anno l'impossibilità di deambulazione autonoma degli invalidi civili minori, la commissione sanitaria dispone d'ufficio i nuovi accertamenti eventualmente ritenuti necessari ».

« Art. 33 - *Aventi diritto.* — Le prestazioni di natura sanitaria di cui al presente titolo secondo sono stabilite, in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474:

a) per i minorati di cui al precedente art. 5;

b) per gli invalidi civili, i quali presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a 1/3 o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

Si applicano le norme di cui al titolo I della presente legge per quanto riguarda gli organi e i procedimenti di accertamento sanitario.

Nei confronti degli invalidi di cui alla precedente lettera *b*) la commissione sanitaria di cui all'art. 10 procede all'accertamento al solo fine delle prestazioni previste nel presente titolo. Per l'accesso a queste gli interessati devono presentare domanda all'assessorato provinciale per la sanità, corredata dalle prove del possesso dei requisiti di cui all'art. 4. »

Art. 2.

Norme transitorie e finali

L'art. 19 e la terza frase dell'art. 32 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, sono abrogati.

Gli invalidi civili assoluti, già riconosciuti come tali alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali ritengano di trovarsi nelle condizioni previste al n. 6) del precedente art. 5, sono, a domanda, sottoposti a visita di accertamento entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento.

Per gli invalidi civili non ancora riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge, all'atto dell'accertamento sanitario di cui all'art. 11, la commissione sanitaria accerta anche l'esistenza o meno dei requisiti che danno diritto all'indennità di accompagnamento per invalidi totalmente inabili.

Per gli invalidi civili riconosciuti totalmente inabili prima del 1° gennaio 1980, che si trovino nelle condizioni previste al n. 6 dell'art. 5, l'indennità spetta a decorrere dalla data predetta Negli altri casi l'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

L'indennità di accompagnamento per ciechi civili assoluti è stabilita in L. 120.000 mensili per l'anno 1979.

I titolari delle prestazioni la cui misura era ridotta per effetto dell'art. 17, secondo comma, ovvero dell'art. 19 della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, acquisiscono la prestazione a misura intera con la data del 1° gennaio 1980 o con la data successiva da cui decorre il proprio diritto alla prestazione.

Art. 3.

La giunta provinciale è autorizzata a riunire e coordinare le disposizioni della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e sue successive modifiche e integrazioni, in forma di testo unico.

Art. 4.

Finanziamento

La maggiore spesa per l'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1980 è valutata in lire 3.000 milioni.

Gli stanziamenti di spesa da iscrivere nei bilanci provinciali per gli esercizi successivi saranno determinati con la « legge finanziaria » annuale.

Alla copertura dell'onere di lire 3.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (partita n. 4 dell'allegato n. 3 del bilancio).

Alla copertura dell'onere complessivo di lire 6.000 milioni a carico degli esercizi 1981 e 1982 si provvede con una corrispondente quota delle disponibilità finanziarie previste per il biennio 1981-82 nel bilancio pluriennale 1980-82, alla voce « stanziamenti per nuovi interventi legislativi, spesa corrente » della sezione 3 « azione e interventi nel campo sociale », settore 1 « assistenza e beneficenza pubblica ».

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

	Competenza	Cassa
In aumento:	—	—
Cap. 51410. — Pensioni e assegni di assistenza sociale agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti (legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, art. 3) .	L. 3.000.000.000	L. 1.500.000.000
In diminuzione:		
Cap. 102115. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese correnti)	» 3.000.000.000	» 1.500.000.000

Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1980-82, alla sezione 5, settore 1, l'importo iscritto alla voce « stanziamenti in base alla legislazione vigente, spesa corrente » per il biennio 1981-82 è aumentato di lire 6.000 milioni e l'importo iscritto alla voce « stanziamenti per nuovi interventi legislativi, spesa corrente » per il biennio 1981-82 è ridotto dell'importo corrispondente.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° agosto 1980

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 1° agosto 1980, n. **30**.

Anticipazione finanziaria per mutui agevolati al settore industriale erogabili tramite l'istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La provincia autonoma di Bolzano è autorizzata a concedere e a disporre un'apertura di credito in conto corrente fruttifero per un periodo massimo di anni 10 al tasso del 5% e per un importo di lire 5.000 milioni a favore dell'istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella regione Trentino-Alto Adige, Mediocredito Trentino-Alto Adige, con sede in Trento ai sensi dell'art. 5 dello statuto dell'istituto medesimo, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modifiche.

Art. 2.

La liquidità derivante dall'apertura di credito in conto corrente di cui all'articolo precedente, potrà essere impiegata dall'istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige per la concessione di mutui agevolati a piccole e medie imprese industriali a scopo di investimento, ampliamento e/o ammodernamento, nonchè ristrutturazione tecnica e riconversione aziendale. L'impiego dell'apertura di credito suddetta sarà regolamentata con apposita convenzione tra l'istituto mediocredito e la provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1980 la spesa di lire 5.000 milioni.

Alla copertura dell'onere indicato al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al cap. 102120 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso (partita n. 3 dell'allegato n. 4 al bilancio).

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni agli stanziamenti di competenza:

In aumento:	
Cap. 73025. — Spesa per la costituzione di un'apertura di credito in conto corrente fruttifero a favore dell'istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige, per finanziamenti agevolati al settore industriale (di nuova istituzione: codici 7.3 - 2.5)	L. 5.000.000.000
In diminuzione:	
Cap. 102120. — Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso (spese in conto capitale) .	» 5.000.000.000

Alla dotazione di cassa del cap. 73025 si provvederà con atto amministrativo, secondo la procedura indicata dall'art. 21 della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 1° agosto 1980

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

LEGGE PROVINCIALE 7 agosto 1980, n. **31**.

Provvedimenti relativi ai segretari dei consorzi per l'assistenza di base della provincia di Bolzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 43 *del* 19 *agosto* 1980)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In deroga al terzo comma dell'art. 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, nell'attribuzione del trattamento economico dei livelli in esso previsti, ai segretari in servizio alla data del 1° luglio 1979, può prescindersi, se del caso, dal possesso del titolo di studio richiesto.

Art. 2.

Alla copertura delle maggiori spese derivanti agli enti per l'assistenza di base, per l'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1980 e

in lire 3 milioni all'anno a carico degli esercizi successivi, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 51105 dello stato di previsione della spesa per l'anno in corso, rispettivamente alla sezione 5, settore 1, lettera *a*.1 del bilancio pluriennale.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 7 agosto 1980

Il vice presidente: BENEDIKTER

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: MAROTTA

(8409)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 2 maggio 1980, n. **13.**

Modifica del terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 36 *dell'8 luglio* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il terzo regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15 (art. 34, modificato con l'art. 27 della legge provinciale 7 ottobre 1974, n. 15), contenente determinazioni di coordinamento territoriale relative all'articolazione per località centrali e per gli insediamenti produttivi di interesse provinciale, emanato con proprio decreto 25 marzo 1976, n. 19, modificato con i propri decreti 23 luglio 1976, n. 37, 26 ottobre 1976, n. 54, 2 febbraio 1977, n. 5, 17 maggio 1977, n. 21, 22 luglio 1977, n. 36, 16 novembre 1977, n. 53, 19 gennaio 1979, n. 5, 17 maggio 1979, n. 24, nonché 30 novembre 1979, n. 50;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1471 del 24 marzo 1980 concernente una modifica del predetto regolamento di esecuzione;

Decreta:

Articolo unico

E' stralciata dalla zona industriale di interesse provinciale Vipiteno/Racines la parte ovest, composta dai lotti n. 7 fino al n. 14; tale parte è destinata a zona di competenza comunale.

E' fissata la nuova delimitazione della zona industriale di interesse provinciale, così come risulta dall'allegata planimetria in scala 1:10.000 e 1:5.000, costituente parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 2 maggio 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 4, *foglio n.* 56

(*Omissis*).

(8756)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 maggio 1980, n. **16.**

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare. Adeguamento del costo di costruzione.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 33 *del* 24 *giugno* 1980)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sulla riforma del diritto di edificare;

Vista la delibera della giunta provinciale n. 2705 del 9 maggio 1980, concernente l'adeguamento del costo di costruzione di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1;

Visto l'art. 53 del testo unico delle leggi sullo statuto di autonomia della regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

In esecuzione della succitata delibera;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 1 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale del 13 aprile 1978, n. 6, e modificato con il decreto del presidente della giunta provinciale 10 aprile 1979, n. 14 e con il decreto del presidente della giunta provinciale del 16 novembre 1979, n. 45, l'importo di L. 101.000 di cui al n. 1) è aumentato a L. 115.000 e l'importo di L. 404.000 di cui al n. 2) è aumentato a L. 460.000.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 27 maggio 1980

Il presidente: MAGNAGO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1980
Registro n. 4, *foglio n.* 54

(8757)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100803070)